



FIAB • Amici della Bicicletta

per una città possibile - onlus

Via Spagna, 6 - 37123 • Verona
Telefono e fax 045-8004443 • P.iva 02079650236
www.amicidellabicicletta.it • sede@amicidellabicicletta.it

Verona 20.01.2012

e, pc

Al	Coordinamento Mobilità e traffico Comune di Verona
All'	Assessore alla Viabilità e Infrastrutture del Comune di Verona
Al	Comando della Polizia Locale del Comune di Verona
All'	Ufficio Biciclette del Comune di Verona
Al	Sig Marco Valentinuzzi (via mail)

seguito: A. lettera datata 11.11.2011 (oggetto: quesiti) prot Comune 0275637
B. lettera datata 16.12.2011 (oggetto: sollecito e integrazione) prot Comune
0309547

referimenti: lettera del Coordinamento Mobilità e Traffico datata 15.12.11 PG 313650
(22.12.11) oggetto: Richiesta chiarimenti nota 275637 del 11.11.2011

Oggetto: semaforo via Passo Buole. Segnalazione di pericolo e osservazioni sui chiarimenti forniti.

1. Gentile ing. Fasoli, ecco il testo integrale della mail all'origine di questa vicenda e scritta dall'ingegnere Bruno al nostro socio sig. Valentinuzzi:

“Egregio sig. Valentinuzzi,
in data odierna è stata incrementata la sensibilità del sensore posto in via Passo Buole al fine di garantire una corretta rilevazione dei veicoli. A seguito di una verifica de visu ora i ciclomotori e motocicli sono correttamente rilevati. Per quanto riguarda invece i velocipedi è possibile che non siano rilevati in quanto il sensore registra una variazione del campo magnetico indotta da una massa metallica e verosimilmente i velocipedi hanno una massa metallica insufficiente. **Pertanto qualora dovesse utilizzare tale tipo di mezzo la invitiamo ad effettuare l'attraversamento di via Mameli con la bicicletta a mano utilizzando la chiamata del relativo attraversamento pedonale, così come previsto dal Codice della Strada.** Restando a disposizione per ulteriori verifiche tecniche, qualora necessarie, cogliamo l'occasione per porgerle distinti saluti.”

La ringrazio, ingegnere, per aver chiarito, con la sua lettera del 15.12.2011, che gli articoli del CdS cui l'ing. Bruno ha fatto riferimento nella risposta al sig. Valentinuzzi sono il n°41 comma 15 e il 182 comma 4.

Nel prenderne atto, la informo che, anche alla luce di quanto ci ha comunicato, consideriamo ingiusta l'organizzazione del semaforo di via Passo Buole, che daremo pubblicità alle sue considerazioni e che ricorreremo nelle sedi opportune per ottenere che l'organizzazione di quel semaforo (e degli altri semafori cittadini eventualmente organizzati nello stesso modo) sia rivista riconoscendo ai ciclisti il diritto di procedere in sella e di non essere costretti a ingiustificate o, peggio, inutili, attese.

Ciò premesso, mi preme richiamare la sua attenzione su alcune considerazioni.

2. Stento a credere, ingegnere, che lei trovi giusto e normale che sul semaforo in questione sia affidata al caso (l'arrivo di un altro veicolo che si disponga in attesa del verde) la possibilità che a un solitario e ignaro e ciclista (mancano cartelli che diano conto del fatto che i sensori non rilevano le biciclette) sia data l'autorizzazione ad attraversare. Davvero lei prevede e trova normale che il Comune organizzi un incrocio in modo tale da non escludere che una persona, disciplinatamente ferma davanti al semaforo rosso, aspetti a lungo e senza capire, un "via libera" che non è detto che arrivi?
3. Questa previsione, oltre a sembrare uno scherzo di cattivo gusto, è ingiusta e sbagliata:
 - discrimina, penalizzandola immotivatamente, persino ridicolizzandola, una categoria di cittadini;
 - è in palese contrasto con le reiterate dichiarazioni dell'amministrazione comunale circa la necessità di promuovere l'uso della bicicletta;
 - punendo, anziché premiando - come sarebbe logico oltretutto auspicabile - chi si muove in bicicletta, viene adottata in una città che, in Italia, occupa le posizioni peggiori per quanto a qualità dell'aria, numero di incidenti stradali, indice di motorizzazione e partizione modale degli spostamenti quotidiani.
4. Lei sostiene che l'invito al sig Valentinuzzi di proseguire a piedi e, quindi, che l'organizzazione del semaforo in parola, è legittimo con riferimento agli articoli 41 comma 15 e 182 comma 4 del Codice della Strada.

Vorrei richiamarla al fatto, ingegnere, che se c'è una cosa inequivocabilmente chiara nel comma 15 (e nell'articolo 163, comma 4 del regolamento di attuazione) è il **"quando"** deve essere applicato: "In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni". Il comma **non dice altro** ed il "quando" deve essere applicato è chiarissimo: sulle intersezioni regolate da semaforo, quando manca un semaforo per i ciclisti (ovvero quando non c'è una pista ciclabile), i ciclisti devono **SEMPRE** fare quello che fanno i pedoni. Cioè, secondo il buon senso: attenersi alle indicazioni delle lanterne pedonali. Secondo un'interpretazione letterale ma palesemente insensata: imitarli andando a piedi e utilizzando gli attraversamenti pedonali. Ma si può pensare che il legislatore abbia previsto che i ciclisti debbano superare sulle strisce e bici al fianco tutti gli incroci semaforizzati sprovvisti di attraversamento ciclabile? Tutti: grandi, piccoli, con il giallo lampeggiante, a T ... Assurdo! Che questa interpretazione sia assurda mostra di ritenerlo anche lei che, infatti, nella sua lettera sostiene: "in conclusione è patente che i ciclisti nelle intersezioni semaforizzate possono normalmente procedere come tutti i veicoli fatti salvi i casi in cui sia presente una pista ciclabile o situazioni specifiche e contingenti in cui non potendo - per svariati motivi - avvalersi dei percorsi utilizzati dagli altri veicoli e dovendo utilizzare quelli dei pedoni, sono tenuti ad adottare un comportamento identico a quello dei pedoni stessi". Il comma, ingegnere (così come il comma 4 dell'art. 163 del Regolamento di Attuazione), non parla di "situazioni specifiche e contingenti", non accenna alla eventualità che i ciclisti "- per svariati motivi -" non possano "avvalersi dei percorsi utilizzati dagli altri veicoli" e debbano ("dovendo") "utilizzare quelli dei pedoni".

Aderente a:



www.ecf.com



www.fiab-onlus.it

Mi sembra evidente che lei prevede arbitrariamente circostanze di applicazione del comma diverse dall'**UNICA** prevista e pur indicata con estrema chiarezza. Queste aggiunte sono funzionali a coprire la sua difficoltà a risolvere l'inconveniente segnalato, la mancata previsione e la sottovalutazione dell'ingiusto disagio arrecato. Sottovalutazione resa ancor più sgradevole dalla mancata previsione di un cartello che informi i ciclisti della possibile, ingiusta, ridicola, potenzialmente inutile, attesa. Quindi di patente, ingegnere, c'è che il mancato riconoscimento del diritto di procedere in bici e l'invito a proseguire a piedi "così come previsto dal codice" è arbitrario e non supportato, come lei indica nella sua lettera, dall'art. 41. Il riferimento all'art. 182 comma 4 ("I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la Comune diligenza e la Comune prudenza.") è poi decisamente fuori luogo: non è in questione il come debba comportarsi il ciclista in mezzo ai pedoni o su un attraversamento pedonale, ma l'esistenza di una norma che imponga al ciclista di utilizzare l'attraversamento pedonale per superare un incrocio. In buona sostanza l'applicazione dell'art 182 sarebbe successiva alla decisione del ciclista di avvalersi - perché il Comune gli dice arbitrariamente che è obbligato a farlo - dell'attraversamento pedonale: è chiaro che in quel caso il ciclista dovrebbe procedere a piedi. Ma in forza di quale norma può essergli imposto di scendere dalla bici per andare a chiamare il verde (a raggiungere il dispositivo che, in via Passo Buole, è su via Mameli, solo su un lato dell'intersezione e ad una decina di metri dalla linea d'arresto di chi giunge al semaforo)?

E anche se questa norma esistesse, come può pensare che non sia indispensabile mettere un cartello che dia conto di quest'obbligo? Come è possibile che un ignaro cittadino capisca che in certe circostanze (ci sono altri mezzi in attesa, un pedone chiama il verde) può restare in sella e in altre (è da solo) no?

5. Vorrei che non sottovalutasse, ingegnere, la possibilità che una simile organizzazione del semaforo in questione o di altri eventualmente provvisti degli stessi sensori, fosse motivo di serio pericolo. Le segnalo questa possibilità con riferimento all'eventualità che un ciclista:
 - mancando accanto a lui altri mezzi dalla massa metallica adeguata;
 - non informato sui limiti del sensore;
 - dopo una lunga inutile attesa;tutt'altro che imprevedibilmente possa ritenere il semaforo guasto e decidere di tentare comunque l'attraversamento. Condotta non del tutto riprovevole se, fatte tutte le debite considerazioni sull'inopportunità di comportamenti così rischiosi, si leggono le analogie di questa previsione con quanto riferito dal "L'Arena" in data 27.11.2008 (articolo in allegato): "Passa col rosso, punito e assolto, era tutta colpa del semaforo. Aveva atteso il verde per venti minuti poi era partito: < legittimo il sospetto che l'impianto fosse guasto >". Lei osserverà che il ciclista, anche qualora avesse il sospetto di malfunzionamento delle lanterne, bene farebbe ad utilizzare l'attraversamento pedonale. Anch'io lo penso. Ma non sono imprevedibili altri comportamenti e, comunque, non saprei cosa suggerire al ciclista che si proponesse di superare l'intersezione svoltando a destra: non avrebbe a sua disposizione, in quel caso, nessun attraversamento pedonale utile.
6. Per la stima del problema non trovo incoraggiante, come fa lei, la circostanza che vuole il sig Valentinuzzi come l'unico utente che abbia segnalato l'inconveniente dall'ottobre del 2009. È

notissimo fra quanti si occupano di “soddisfazione del cliente”, che i reclami costano tempo ed energia, implicano una esposizione personale e presuppongono fiducia nella disponibilità degli interlocutori: per ogni persona che reclama ve ne sono decine e decine che tacciono e che risolvono l’inconveniente arrangiandosi (un testo utile fra i tanti che trattano l’argomento: Alberto Fedeli “Grazie per il reclamo! Come trasformare clienti insoddisfatti in clienti fedeli” Angeli Editore). Va anche considerato che alcuni, incerti se segnalare o no il disservizio patito (la lunga inutile attesa), senza saper collegare la loro attesa ai limiti dei sensori, trovandosi in una successiva occasione in attesa con altri veicoli, possano ritenere risolto il malfunzionamento.

7. Nella sua lettera, dopo aver ripetutamente parlato di “obbligo”, sottolinea che al sig. Valentinuzzi è stato rivolto un “invito”. Nella mail che ha originato questa vicenda si legge effettivamente:

“Pertanto qualora dovesse utilizzare tale tipo di mezzo **la invitiamo** ad effettuare l’attraversamento di via Mameli con la bicicletta a mano utilizzando la chiamata del relativo attraversamento pedonale, così come previsto dal Codice della Strada.”

Tuttavia “Invitare” qualcuno a fare qualcosa “così come previsto dal codice” è evidentemente una formula di cortesia che nulla toglie alla perentorietà dell’indicazione. Tanto più considerato il ruolo di chi la rivolge.

Infine, si fosse davvero trattato di un invito, dovrebbe comunque essere previsto un cartello che informi i ciclisti (perché non si può pensare che l’opportunità di informarli sia esaurita con la mail ad uno solo di loro) e in questo caso, ingegnere, l’art 41 (che prevede un “obbligo” e non parla di “inviti”) non dovrebbe essere tra quelli che lei ha indicato nei riferimenti normativi utilizzati dall’ing. Bruno.

8. Confido che le argomentazioni che ho esposto la possano convincere della necessità di individuare al più presto le soluzioni necessarie a risolvere l’inconveniente segnalato in tutte le intersezioni cittadine dove siano stati installati sensori inadatti a rilevare la massa metallica delle biciclette. Confido anche che, nel frattempo, siano opportunamente disposti cartelli che rendano edotti i ciclisti sulla possibile attesa e sui comportamenti alternativi suggeriti.

Volentieri ricambio i distinti saluti

Il presidente
dott. Paolo Fabbri



FIAB • Amici della Bicicletta

per una città possibile - onlus

Via Spagna, 6 - 37123 - Verona
Telefono e fax 045-8004443 • P.iva 02079650236
www.amicidellabicicletta.it • sede@amicidellabicicletta.it

Allegato 1 alla lettera datata 20 gennaio 2012

IL CASO. Si conclude positivamente davanti al giudice di pace un «incidente» capitato due anni fa in corso Milano

Passa col rosso, punito e assolto «Era tutta colpa del semaforo»

Aveva atteso il verde per 20 minuti, poi era partito «Legittimo il sospetto che l'impianto fosse guasto»

giovedì 27 novembre 2008 CRONACA, pagina 10 Marco Cerpelloni

Automobilista passa con il rosso, ma viene assolto due anni dopo. L'ha spuntata la difesa: «Era convinto del malfunzionamento dell'impianto». È capitato in corso milano a Roberto Pasini, tecnico informatico, il 30 novembre del 2006, quando in tarda mattinata con la sua autovettura si trovava ad attraversare l'intersezione con via Campania dopo un'estenuante attesa del segnale verde. Oltre 20 minuti di sosta innanzi al segnale rosso, ma con gli altri semafori dell'incrocio perfettamente funzionanti. «Non ho potuto pensare altrimenti se non a un cattivo funzionamento dell'impianto», ha detto Pasini. «Per di più, dopo aver notato gli altri semafori dello stesso incrocio con ciclo regolare. Così, assicurandomi che non sopraggiungessero veicoli o perdoni, ho attraversato l'incrocio». A questo punto, Pasini è fermato da una pattuglia di agenti della polizia municipale che gli elevano la contravvenzione per inadempienza all'articolo 146 comma 3 del Codice della Strada «Violazione della segnaletica stradale». Il tutto con decurtazione di 6 punti della patente e ammissione al pagamento in misura ridotta di 138 euro. «Ho spiegato il fatto e, in quel momento, ho appreso che quel semaforo è regolato con un sistema a sensori. Quindi, funzionava regolarmente. Ma non potevo saperlo». L'avvocato Nicola Marconcini, che ha assistito l'automobilista, al riguardo richiama il primo comma dell'articolo 3 della legge 689/1981 che recita: «Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa». Spiegando che «la prolungata sosta senza che il semaforo tornasse verde e la costante efficienza degli altri del medesimo incrocio hanno legittimamente indotto a ritenere la presenza di un guasto». «Anche nell'ipotesi del corretto funzionamento e che per qualche circostanza i sensori non abbiano rilevato la presenza del veicolo», prosegue Marconcini, «il comportamento del mio assistito è comunque esente da sanzioni essendo stato incolpevolmente determinato da errore di fatto circa il funzionamento dell'impianto».

A tal proposito soccorre il secondo comma dell'articolo 3 della legge 689/1981 che dispone: «Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa». Oltre a ciò, Marconcini sottolinea «la mancanza di segnali di avviso per gli utenti della strada circa la presenza di sensori di rilevamento del traffico a regolazione del semaforo». Venerdì scorso la sentenza del Giudice di pace, il cui contenuto non è ancora stato reso noto, che ha accolto il ricorso ritenendo che il funzionamento di tale impianto semaforico debba quantomeno essere segnalato circa le modalità di funzionamento.

Aderente a:



www.ecf.com



www.fiab-onlus.it